

F O N D A Z I O N E
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

REGOLAMENTO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dall'Organo di Indirizzo	21.9.2016
Modificato dall'Organo di Indirizzo	16.5.2019 (art. 18)
Modificato dall'Organo di Indirizzo	10.10.2019 (art. 16)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni (approvata il 4 aprile 2012 dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA-ACRI), dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA (ACRI), sottoscritto in data 22 aprile 2015 e dallo Statuto approvato dal MEF in data 11.11.2016.

Art. 2

(Il Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione può essere immobilizzato e non immobilizzato.
2. Esso può essere costituito da:
 - a. attività finanziarie:
 - partecipazioni;
 - attività finanziarie gestite in via diretta;
 - attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni;
 - altre attività.
 - b. attività immobiliari:
 - attività strumentali;
 - altre attività;
 - c. altre attività patrimoniali.

Art. 3

(Obiettivi e criteri di Gestione del Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il patrimonio della Fondazione viene gestito ai sensi dell'art. 4 dello Statuto ed in coerenza con le decisioni di investimento strategico fissate dall'Organo di Indirizzo e in aderenza a quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF del 22 aprile 2015.
3. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l'attività istituzionale.
4. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
5. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

6. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività - rappresentata o no da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Art. 4

(Fondo stabilizzazione erogazioni)

1. In coerenza con gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 3, la Fondazione, tenuto conto delle risorse anno per anno disponibili, favorirà l'alimentazione di un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare - a fronte di eventuali effetti negativi sul risultato di gestione causa la volatilità dei mercati - un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali.
2. Il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni viene incrementato dagli avanzi di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi programmati.

Art. 5

(Separazione ruoli e responsabilità)

1. L'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei propri ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Art. 6

(Organo di Indirizzo)

1. Sono di competenza dell'Organo di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.
2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è inoltre di competenza dell'Organo di Indirizzo, l'assunzione di "Partecipazioni dirette" di cui al successivo art. 20 del presente regolamento.

Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non siano riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di Indirizzo.
2. Il Consiglio di Amministrazione opera con il supporto della Commissione Investimenti, ove istituita, e di consulenti esterni, ove nominati.
3. In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di Indirizzo;
 - b) l'amministrazione degli investimenti effettuati e l'esercizio dei relativi diritti economici e amministrativi;
 - c) la selezione di eventuali advisors/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 9, in caso di gestione diretta del patrimonio;
 - d) la verifica periodica, in caso di gestione diretta del patrimonio, dei risultati ottenuti e, ad esito di tale verifica, le eventuali iniziative da intraprendere;
 - e) l'individuazione, secondo i criteri definiti dal successivo art. 18, degli

intermediari abilitati cui eventualmente affidare la gestione esterna del patrimonio;

- f) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- g) la valutazione periodica dei gestori.

Art. 8

(Commissione Investimenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire una Commissione Investimenti con funzioni di supporto tecnico e di proposta per le decisioni gestionali da assumere.
2. La Commissione Investimenti è composta da membri del Consiglio di Amministrazione con competenze economico-finanziarie riconosciute e può avvalersi di consulenti esterni.
3. La Commissione Investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha accesso agli atti della Commissione.
4. Possono essere delegate alla Commissione Investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento;
 - b) monitoraggio del rischio complessivo e di quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dagli eventuali consulenti;
 - c) valutazione della coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato, e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
 - d) controllo dell'attività dei gestori e proposta di eventuali affidamenti e revoche di incarico;

- e) svolgimento dell'attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Consulenti esterni)

1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di uno o più consulenti esterni con funzioni di assistenza, consulenza e proposta alla Commissione Investimenti, qualora costituita, e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.
2. La nomina del consulente è dovuta nel caso in cui in Consiglio di Amministrazione non risultino presenti membri con competenze economico-finanziarie riconosciute.
3. La selezione dei consulenti da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti requisiti:
 - a) indipendenza;
 - b) competenza e professionalità;
 - c) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - d) utilizzo di adeguati strumenti di controllo dei rischi finanziari;
 - e) economicità dell'offerta.
4. Nell'assegnazione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte dei consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
5. Almeno una volta all'anno il Consiglio di Amministrazione verifica l'attività dei consulenti incaricati e la permanenza dei requisiti.

Art. 10

(Struttura operativa interna)

1. Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla Commissione

Investimenti, se istituita, con il compito di:

- a) sorvegliare i rischi e le *performances* degli investimenti collaborando con i consulenti esterni;
- b) controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- c) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;
- d) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

Art. 11

(Criteri di selezione degli investimenti del Patrimonio)

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall' Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
 - a) coerenza con le finalità della Fondazione;
 - b) grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - d) flusso di liquidità periodico;
 - e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - f) grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 12

(Attività Eleggibili)

1. Le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito sono rappresentate dai seguenti strumenti, quotati o non quotati, espressi in Euro o in altre valute:

- a) strumenti di mercato monetario;
 - b) strumenti di mercato mobiliare;
 - c) strumenti di raccolta (fondi comuni, sicav, titoli emessi da enti di gestione fiduciaria, altri prodotti);
 - d) depositi bancari;
 - e) contratti di finanza derivata, di cui ai successivi commi, e strumenti per la copertura o la gestione del rischio di investimento, di tasso e di cambio.
2. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
3. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:
- a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
 - b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
 - c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
4. Il comma 2 non si applica per la porzione di patrimonio investita in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione Europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese dell'Unione Europea. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla

gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
5. Il patrimonio potrà inoltre essere investito in immobili strumentali e altri, come per legge.

Art. 13

(Asset Allocation)

1. La decisione sulla composizione dell'*asset allocation* è di competenza del Consiglio di Amministrazione e non potrà prescindere dal mantenimento di una riserva di liquidità sul totale del patrimonio, nonché dal contenimento del totale degli investimenti azionari ed in valuta estera (sia diretti che tramite gestioni patrimoniali e fondi comuni) nei limiti fissati dall'Organo di Indirizzo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in linea con i criteri stabiliti dall' Organo di Indirizzo nella individuazione delle *asset classes*:
 - a) privilegerà, negli investimenti diretti, il ricorso a strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentari;
 - b) ripartirà fra più gestori professionali il portafoglio finanziario gestito, tenendo conto dei diversi comparti di specializzazione.

Art. 14

(Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio)

1. La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di medio lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - a) controparte;
 - b) liquidabilità;
 - c) mercato;
 - d) valuta;
 - e) credito;
 - f) carattere geopolitico;
 - g) concentrazione.

Art. 15

(Modalità di gestione del patrimonio)

1. Il patrimonio può essere gestito:
 - a) **all'interno** della Fondazione, con modalità organizzative finalizzate a garantirne la separazione dalle altre attività di ogni tipo;
 - b) **all'esterno** della Fondazione tramite affidamento ad intermediari specializzati ed abilitati, effettuato sulla base di criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 16

(Modalità di gestione interna)

1. Nel caso in cui la Fondazione abbia optato per la gestione interna di tutto o parte del proprio patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi eventualmente di uno o più consulenti finanziari, la cui individuazione deve avvenire ai sensi del

precedente art. 9, delibera in ordine:

- a) alla scelta della singola attività in cui impiegare quote di patrimonio;
 - b) alla quantità delle risorse patrimoniali da destinare alla singola attività;
 - c) alla durata dei singoli impieghi, ove possibile;
 - d) alla individuazione del soggetto presso cui operare in relazione alle migliori condizioni di servizio;
 - e) alla predisposizione delle misure da adottare per affrontare eventi improvvisi di mercato.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 Statuto, qualora lo ritenga opportuno per ragioni di efficacia operativa, il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti uno o più dei poteri di cui al precedente comma 1, determinando i limiti della delega.
 3. Il Presidente, coadiuvato dalla Struttura operativa interna, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione al quale fornisce - con cadenza almeno trimestrale e con il supporto della Commissione Investimenti, se istituita - adeguata informativa sugli esiti delle operazioni di investimento poste in essere. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'informativa fornita dal Presidente, valuterà le eventuali iniziative da intraprendere.
 4. La Struttura operativa interna assicura la corretta gestione della documentazione e della reportistica attestante i risultati - sotto il profilo tecnico, amministrativo e fiscale - degli impieghi eseguiti, operando i controlli di cui al successivo art. 19.
 5. La Struttura operativa interna provvede all'attuazione delle modalità tecnico organizzative per conseguire la separazione delle attività di gestione del patrimonio dalle altre attività istituzionali della Fondazione.
 6. In caso di particolari tensioni dei mercati finanziari, il Presidente può chiedere che le

verifiche siano svolte più frequentemente.

Art. 17

(Modalità di gestione esterna)

1. Nel caso in cui la Fondazione abbia optato per la gestione esterna di tutto o parte del proprio patrimonio, il Consiglio di Amministrazione mette in atto le seguenti attività:
 - a) individua, con le modalità di cui al successivo art. 18, uno o più intermediari finanziari cui affidare la gestione della quota di patrimonio prestabilita;
 - b) assegna ai soggetti gestori prescelti specifici vincoli in termini di strumenti con cui operare e specifici obiettivi in termini di margini di rendimento;
 - c) definisce i contenuti, le forme, le modalità e la periodicità delle rendicontazioni che i soggetti gestori devono fornire alla Fondazione;
 - d) conferisce mandato al Presidente per perfezionare gli atti contrattuali occorrenti.
2. Il Presidente - con il supporto dei consulenti eventualmente incaricati o della Commissione Investimenti, se istituita - fornisce con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa circa gli esiti degli investimenti posti in essere dai gestori. In tale sede, il Consiglio di Amministrazione opererà la verifica del rispetto, da parte dei gestori, delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione e procederà alla valutazione delle *performances* ottenute dai gestori stessi.
3. La Struttura operativa interna, assicura la corretta gestione della documentazione e della reportistica attestante i risultati - sotto il profilo tecnico, amministrativo e fiscale - delle gestioni affidate, operando i controlli di cui al successivo art. 19.

Art. 18

(Criteri di selezione dei Gestori)

1. La selezione dei Gestori per la gestione esterna del patrimonio, tenuto conto degli

obiettivi istituzionali stabiliti nei documenti programmatici triennali ed annuali, avviene a seguito di valutazione dei seguenti criteri:

- a) assetto e solidità della società;
 - b) struttura organizzativa e risorse dedicate;
 - c) massa di risparmio gestita per c/terzi;
 - d) distribuzione della tipologia della clientela;
 - e) stabilità della clientela istituzionale;
 - f) risultati di gestione;
 - g) processi gestionali;
 - h) metodologia di reporting e trasparenza dei risultati;
 - i) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica con i criteri suindicati della idoneità di almeno tre intermediari, delibera sulla scelta del soggetto cui viene affidata la gestione.
 3. La gestione del Patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o della Struttura operativa interna della Fondazione.
 4. Qualora uno o più membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o della struttura operativa interna si venissero a trovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente comma 3, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di dismettere la porzione di patrimonio che ha originato le ragioni di incompatibilità. Pena la decadenza dal ruolo dei soggetti incompatibili ai sensi del precedente comma 3, tale facoltà deve essere

esercitata entro il periodo massimo di 30 giorni dal sorgere delle ragioni di incompatibilità attraverso la votazione dei soli membri del Consiglio di Amministrazione non incompatibili ed unicamente a condizione che la dismissione della porzione di patrimonio interessata non comporti una diminuzione del valore complessivo del patrimonio della FONDAZIONE.

Art. 19

(Controlli sulla gestione esterna del Patrimonio)

1. La Struttura operativa interna ed i consulenti esterni, assicurano:
 - a) il rispetto della periodicità prestabilita per la ricezione della documentazione;
 - b) la conformità alle norme di legge e di contratto della documentazione ricevuta;
 - c) la conformità ai vincoli ed agli obiettivi, contrattualmente assegnati, delle operazioni compiute per l'impiego delle quote di patrimonio;
 - d) la conformità del rendimento conseguito nelle singole forme di impiego allo specifico benchmark assegnato;
 - e) la conformità alle condizioni pattuite delle commissioni applicate dagli intermediari e dai gestori;
 - f) la correttezza formale e sostanziale delle operazioni compiute dai gestori.
2. La Struttura operativa interna predispone per il Presidente, con cadenza almeno trimestrale e tempestivamente in caso di particolari situazioni dei mercati finanziari, circostanziata relazione circa il contenuto e gli esiti dei controlli eseguiti.

Art. 20

(Acquisizione di partecipazioni dirette)

1. Per "partecipazione diretta" si intende la partecipazione della Fondazione in società ed enti ritenuta di profilo strategico e stabilmente collocata nell'ambito del patrimonio immobilizzato.

2. Detta partecipazione, la cui assunzione è realizzata con atto di acquisizione di ogni tipo o per promozione di atto costitutivo, non è affidata all'amministrazione di terzi ma seguita direttamente dalla Fondazione.
3. A titolo esemplificativo sono comprese in tale tipologia le seguenti partecipazioni:
 - a. nella società o ente strumentale;
 - b. nella società non controllata ma di importanza strategica per la Fondazione quanto a collocazione territoriale e/o attività sociale svolta;
 - c. nelle associazioni, fondazioni ed enti operanti in ambiti di attività coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.
4. L'assunzione della partecipazione in argomento, considerata di carattere strategico, è deliberata dall'Organo di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione e realizzata concretamente previa autorizzazione, quando richiesta dalla legge, dell'Autorità di Vigilanza.
5. La partecipazione nelle imprese e negli enti strumentali è effettuata nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 5 del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF del 22 aprile 2015.
6. Il Consiglio di Amministrazione formula la predetta proposta all'Organo di Indirizzo corredandola di adeguato progetto di fattibilità che esprime ed illustra motivatamente:
 - a) il carattere strategico dell'iniziativa proposta;
 - b) la collocazione dell'iniziativa tra quelle consentite dall'ordinamento di settore (per tipologia, per coerenza con le finalità della Fondazione e per dimensione economica);
 - c) la congruità dell'onere di partecipazione. In caso di acquisizione di partecipazione in società già operante sul mercato, il Consiglio di Amministrazione produrrà a

sostegno della dichiarata congruità un'apposita perizia di stima redatta da soggetto indipendente specializzato ed abilitato;

- d) la sostenibilità dell'onere richiesto per la partecipazione in relazione alla dimensione patrimoniale della Fondazione e l'aspettativa di redditività sociale e finanziaria;
 - e) la natura delle risorse da impegnare per acquisire la partecipazione (quota di patrimonio o quota di redditività dello stesso);
 - f) il livello di coinvolgimento della Fondazione nella gestione del soggetto partecipato.
7. Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla Struttura operativa interna e dagli eventuali consulenti esterni, predispone il predetto progetto di fattibilità che contenga anche la previsione di spesa per la redazione del progetto stesso.
8. Il Consiglio di Amministrazione, una volta intervenuta l'approvazione dell'Organo di Indirizzo e l'eventuale autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, conferisce mandato al Presidente per perfezionare i singoli atti e i procedimenti per l'acquisizione.
9. La Struttura operativa interna predispone le comunicazioni ai competenti enti di controllo nei casi previsti dalla legge.

Art. 21

(Gestione delle partecipazioni dirette)

1. Il Consiglio di Amministrazione, a termini di Statuto, è competente per la gestione ordinaria delle partecipazioni.
2. Il Presidente, coadiuvato dalla Struttura operativa interna e dagli eventuali consulenti esterni, segue l'andamento della gestione delle partecipate predisponendo per il Consiglio di Amministrazione circostanziate relazioni la cui periodicità è

definita dal Consiglio stesso in funzione della rilevanza strategica della singola partecipazione.

3. Il Presidente, coadiuvato dalla Struttura operativa interna e dagli eventuali consulenti esterni, vigila sul rispetto di patti ed accordi societari o complementari ed interviene, nei limiti della propria competenza, tempestivamente in caso di non osservanza dei medesimi da parte degli altri partecipanti. Interessa immediatamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune deliberazioni.
4. La Struttura operativa interna assicura che dalle società ed enti partecipati pervengano i necessari flussi informativi di carattere gestionale necessari per la predisposizione delle rendicontazioni periodiche.
5. La Struttura operativa interna predisporre le comunicazioni ai competenti enti di controllo nei casi previsti dalla legge.

Art. 22

(Cessione di partecipazioni dirette)

1. Il Consiglio di Amministrazione, rilevata la cessazione dell'interesse strategico a detenere una specifica partecipazione, propone all'Organo di Indirizzo le seguenti alternative:
 - a) mutare la collocazione della partecipazione dal comparto delle attività immobilizzate a quello delle attività circolanti;
 - b) dismettere la partecipazione;
 - c) recedere dalla qualità di associato.
2. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve fornire all'Organo di Indirizzo adeguata relazione finalizzata a motivare ed illustrare:
 - a) le ragioni della cessazione dell'interesse strategico, nonché l'eventuale convenienza per la Fondazione a mantenere comunque la partecipazione per

ragioni di redditività;

- b) l'eventuale opportunità di dismettere la partecipazione cedendo la quota posseduta. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve supportare tale proposta con adeguata valutazione peritale ai fini della dimostrazione della congruità del prezzo di cessione;
 - c) le condizioni della cessione a terzi della partecipazione nell'interesse esclusivo della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera positiva dell'Organo di Indirizzo e previa eventuale autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, conferisce mandato al Presidente affinché, coadiuvato dalla Struttura operativa interna, proceda al perfezionamento degli atti occorrenti per dare esecuzione alla predetta delibera.
4. La Struttura operativa interna predispone le comunicazioni ai competenti enti di controllo nei casi previsti dalla legge.

Art. 23

(Rendicontazione)

- 1. Tutte le operazioni concernenti la gestione del patrimonio trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essi applicabili.
- 2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati ed i risultati conseguiti.
- 3. La Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (valore nozionale, plus/minus dei valori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati - effettuate nell'esercizio di

riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura - ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Articolo 24

(Entrata in vigore e attuazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultima modifica approvata dall'Organo di Indirizzo.
2. L'attuazione del presente Regolamento sarà comunque graduale anche in relazione agli investimenti già in essere che possono rimanere in portafoglio fino alla scadenza.